
DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1999





IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la <u>legge 27 dicembre 1941, n. 1570</u>, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi:

Visto il <u>decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577</u>, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei Servizi di prevenzione e vigilanza antincendio:

Visto il proprio <u>decreto 24 novembre 1984</u>, concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Rilevata la necessità di aggiornare il citato <u>decreto 24 novembre 1984</u> alla luce delle innovazioni intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche al <u>decreto 24 novembre 1984</u>, citato in premessa, indicate negli allegati al presente decreto.

Art. 2

I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Allegato

Modificazioni all'allegato al D.M. 24 novembre 1984

Parte prima – Sezione 2ª (Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar)

2.1.1. Tubi

Il punto 2.1.1 è così modificato:

"I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1".

2.2.2. Tensione ammissibile

Il punto 2.2.2 è così modificato:

"La tensione ammissibile deve corrispondere al valore:



dove:

•	40.01					
×		carico unitario al limite di allungamento totale, minimo garantito per tipo di materiale prescelto (N/mm²)				
K	=	fattore di sicurezza, da scegliere in relazione alla specie della condotta da posare come segue:				

	– per le condotte di 1ª specie
	1,40 purchè siano eseguite tutte le prove aggiuntive prescritte al par. b) del punto 2.4.4 e al punto 2.5.2;
K =	1,75 in mancanza anche di una sola delle prove aggiuntive suddette
	– per le condotte di 2ª e 3ª specie
K =	3,50".

Parte prima – Sezione 3ª (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar)

- 3.1. Materiali (1)
- 3.2.1.3. Tubi di ghisa grigia (1)
- 3.4.1. Profondità di interramento (1)
- 3.4.3. Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione (1)

Parte prima – Sezione 4ª (Impianti di riduzione della pressione)

4.4.3. Distanza di sicurezza (2)

Tabella 1

Numero norma	Titolo norma	Edizione (*)
UNI EN 10208-2	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura – Tubi della classe di prescrizione B	Luglio 1998
EN 10208-1	Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery conditions – Part 1: Pipes of requirement class A	Novembre 1997
UNI ISO 4437 (3)		
UNI EN 969 (3)		
UNI ISO 4200	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche	Novembre 1981
UNI EN 1057 (3)		
UNI 8863 (3) UNI 9034 (3)		

(*) Le date riportate sono quelle di pubblicazione da parte UNI.

- 1) Per i tubi impiegati per la costruzione delle condotte di 1ª specie, dimensionati con un fattore di sicurezza K = 1,40, è obbligatorio eseguire la prova d'urto per la determinazione della resilienza dell'acciaio nei casi e con le modalità di cui alla norma UNI EN 10208-2.
- 2) I tubi impiegati nella costruzione delle condotte di 1ª e 2ª specie devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10208-2.

3) (4).

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'<u>art. 4, comma 2, lett. e), D.M. 16 aprile 2008</u>, a decorrere dal 3 novembre 2008. (2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lett. f), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.

⁽³⁾ Norma abrogata dall'art. 4, comma 2, lett. g), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.

⁽⁴⁾ Nota abrogata dall'art. 4, comma 2, lett. g), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.